CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE PROFESSIONISTA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Protezione Infortuni) – Edizione CRSM003976DUE0723
- **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo Protezione Infortuni) – Edizione CRSM003976DUE0723
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari") – Edizione CRSM03976T0723
- **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione**

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSM008916XUE0723
Data di ultimo aggiornamento 27 luglio 2023

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

Contratto di assicurazione multirischi

CREDEM CREDEMASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.
Prodotto: Protezione Professionista

Data ultimo aggiornamento: 27 luglio 2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura la tutela dai rischi che riguardano le attività di un ufficio/studio professionale.

Che cosa è assicurato?

La sezione **Danni ai Beni** contiene:

✓ **Incendio e complementari,** riguarda i danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, ma anche da altre cause, quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, lo scoppio, il fumo, l'urto di un veicolo, il fenomeno elettrico, gli spargimenti d'acqua, gli atti vandalici di terzi, gli eventi atmosferici, il ricorso terzi da incendio. **Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi.**

✓ **Furto e complementari**, riguarda i danni da furto del contenuto dell'ufficio/studio professionale e da rapina.

✓ **Cristalli**, riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati.

Per i **danni al fabbricato da incendio,** la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €50.000 e un massimo di €500.000.

Per i **danni al contenuto da incendio,** la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €15.000 e un massimo di €100.000.

Per i **danni da furto,** la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €2.000 e un massimo di €30.000.

Per la **garanzia cristalli**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €500 e un massimo di €10.000.

Che cosa non è assicurato?

✗ L'assicurazione è rivolta agli uffici e studi professionali **ad eccezione** di Case di Cura, Case di Riposo, Cliniche, Ospedali, Ospizi, Ricoveri, Scuole Pubbliche e Private di ogni Ordine e Grado, Oratori, Collegi, Convitti, Circoli Ricreativi e/o Culturali, Sedi di Partiti o Associazioni Politiche e Palestre.

Le garanzie della sezione **Incendio e complementari** non sono operanti in caso di danni:

✗ alle lampade elettriche in genere;

✗ causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;

✗ agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;

✗ di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Causati da:

✗ intasamento o traboccamento di gronde e pluviali senza rottura degli stessi, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli;

✗ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina;

✗ gelo, cedimento o franamento del terreno, sovraccarico neve.

Subiti da:

✗ recinti non in muratura, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;

✗ beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;

✗ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno;

✗ lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine.

Le garanzie della sezione **Furto e complementari** non sono operanti in caso di danni:

✗ avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se lo studio rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in cassaforte;

✓ La sezione **Elettronica** contiene le garanzie per i danni che possono essere subiti dalle apparecchiature elettroniche esistenti nell'ufficio/studio professionale. La somma assicurata per questa sezione, può essere scelta tra un minimo di €2.000 e un massimo di €50.000.

✓ La sezione **Danni a Terzi** contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora in relazione alla proprietà, alla conduzione o all'attività dell'ufficio/studio professionale si provochino danni a terzi.

✓ Responsabilità civile verso terzi;

✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Per la sezione Danni a terzi, è previsto un massimale unico di €1.000.000.

La sezione **Assistenza** contiene garanzie per le emergenze che possono interessare l'ufficio/studio professionale offrendo l'invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami) nonché consulenza su informazioni di viaggio, burocratiche o amministrative e su noleggio auto.

Si precisa che per ciascun contratto sarà sempre operante la garanzia "Assistenza".

✗ resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture di lastre:

✗ derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, lavori sulle lastre;

✗ aventi valore artistico;

✗ le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La sezione **Elettronica** non comprende i danni:

✗ di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;

✗ verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza;

✗ da smarrimenti, ammanchi, caduta accidentale;

✗ causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;

✗ conseguenti a virus informatici.

Le garanzie **Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro** non risarciscono i danni:

✗ da furto;

✗ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti;

✗ che derivino da errori professionali;

✗ a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

✗ conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

Ci sono limiti di copertura?

Danni ai beni - sono previsti limiti di indennizzo in caso di danni provocati da:

! fenomeno elettrico €2.500 per anno assicurativo;

! spargimenti di acqua €30.000 per sinistro.

! In caso di danni provocati da eventi socio-politici e atmosferici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia, pari a €200 per singolo sinistro.

! Le garanzie della sezione **Furto e complementari** sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, di €200. Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di €200.

! Le garanzie della sezione **Elettronica** sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, di €200. Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di €200.

! **Responsabilità civile verso terzi:** il pagamento del danno avviene previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad €200 limitatamente ai soli danni a cose.

! **Assistenza** - riparazione del danno in situazioni di emergenza fino a €200 per evento.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

✓ Le garanzie Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro valgono per le attività svolte dall'assicurato in una sua sede situata nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione.

Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni o a mezzo fax.

In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte.

Per l'esercizio di tali diritti non verrà addebitato alcun costo.

Contratto di assicurazione multirischi

CREDEM CREDEMASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Professionista

Data ultimo aggiornamento: 27 luglio 2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Fax: 0522 442041; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2022, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 63,4 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 49,3 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2022, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 394,0% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 81,63 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 20,72 milioni), e pari al 875,54% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 81,63 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,32 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione **Incendio e complementari**

Per quanto riguarda la sezione Incendio e complementari, Credemassicurazioni riconosce, nel limite della somma assicurata:

- ✓ un'indennità pari al 10% dell'indennizzo quale rimborso forfettario dei danni indiretti derivanti all'Assicurato dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro; dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro. Relativamente alle garanzie "Spargimenti di acqua" e "Spese per riparare o sostituire le tubazioni" l'indennità compete solo in caso di inagibilità totale dello studio.

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- ✓ gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo perito;
- ✓ la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Incendio e complementari", di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro;
- ✓ in caso di sinistro relativo alla garanzia "Spargimenti di acqua", riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato - che hanno dato origine allo spargimento di acqua; demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate; sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- ✓ rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
- ✓ demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- ✓ rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente garanzia;
- ✓ riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità; dall'Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.

Per quanto riguarda la sezione **Furto e complementari**, Credemassicurazioni riconosce, nel limite della somma assicurata:

- ✓ un'indennità pari al 10% dell'indennizzo quale rimborso forfettario dei danni indiretti derivanti all'Assicurato dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro; dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- ✓ riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti lo studio;
- ✓ la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro;
- ✓ gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo perito;
- ✓ gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o dagli addetti a seguito di rapina ed estorsione del contenuto avvenuta nei locali dello studio.

Sezione **Elettronica**

Per quanto riguarda le garanzie della sezione **Elettronica**, Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nei limiti della somma assicurata, le spese documentate per:

- ✓ riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
- ✓ rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza;
- ✓ il proseguimento dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle apparecchiature elettroniche danneggiate e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro;
- ✓ il ripristino dei dati e relativi supporti (completi di eventuali programmi in licenza d'uso) resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile subito dai supporti. Il ripristino dei dati e dei programmi in licenza d'uso deve avvenire entro un anno dal sinistro decorso il quale Credemassicurazioni rimborsa i soli costi di ripristino dei supporti.

Credemassicurazioni rimborsa inoltre, in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate per:

- ✓ gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo perito.

Sezione **Danni a Terzi**

La garanzia **Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** è estesa:

- ✓ al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. Tale estensione ha effetto a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante la durata dell'assicurazione.

Il fabbricato e l'ufficio/studio professionale da assicurare devono avere le seguenti caratteristiche: essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne; essere destinati per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni. In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.
Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Sezione **Incendio e complementari** Le garanzie della sezione **Incendio e complementari** non sono operanti in caso di danni: ✗ causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ✗ causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni ✗ causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata ✗ da smarrimento o da furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla sezione "Incendio e complementari" ✗ causati da umidità e stillicidio ✗ di scritte o imbrattamento La garanzia complementare **Ricorso terzi** non è operante per i danni: ✗ ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, o che detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo Sezione **Furto e complementari** Le garanzie della sezione **Furto e complementari** non sono operanti in caso di danni: ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi ✗ verificatisi in occasione di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ✗ verificatisi in occasione di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni, di alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi

- causati od agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato; da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone di cui deve rispondere il Contraente o l'Assicurato; da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dello studio

Sezione **Cristalli**

La garanzia della sezione **Cristalli** non è operante in caso di rotture di lastre:

- causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
- causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi
- che alla data di decorrenza della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.

Sezione **Elettronica**

Le garanzie della sezione **Elettronica** non comprendono i danni:

- causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e che non compromettano la funzionalità del bene
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- da furto resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi
- ai tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi in altre parti dei beni assicurati
- alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- alle apparecchiature ad impiego mobile

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i costi:

- inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, nonché quelli inerenti il prolungamento della sospensione dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato dipendente da tali operazioni
- di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto

Sezione **Danni a Terzi**

Le garanzie della sezione **Danni a Terzi** non risarciscono i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature (delimitazione operante solo per i danni causati a terzi da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti);
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

L'estensione di garanzia della copertura "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro" al rischio delle **malattie professionali** non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione **Incendio e Complementari**

Per le garanzie della sezione **Incendio e complementari** sono presenti i seguenti limiti, relativamente alle spese sostenute per:

- gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
- la ricostruzione di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
- riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse che hanno dato origine allo spargimento di acqua; demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate; sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro; limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200;
- demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso; limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.

Per la garanzia complementare **Fenomeno elettrico** sono presenti i seguenti limiti:
- limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia di € 400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

Per la garanzia complementare **Atti vandalici** sono presenti i seguenti limiti:
- i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti entro il limite del 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
- limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

Per la garanzia complementare **Ricorso terzi** sono presenti i seguenti limiti:
- non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; i dipendenti dell'Assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i collaboratori non dipendenti.

Per la sezione **Furto e complementari** sono presenti i seguenti limiti:
- in caso di furto, scippo o rapina commessi ai danni dell'Assicurato o degli addetti, al di fuori dello studio, mentre detengono i valori durante il trasporto dallo studio stesso al domicilio del Contraente o dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, verrà applicato uno scoperto del 10%;
- qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto previsto in polizza, se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il contenuto assicurato e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;
- le spese per riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti lo studio, sono prestate fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;
- le spese per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, sono prestate fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
- le spese per gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, prevedono il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
- le spese per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o dagli addetti a seguito di rapina ed estorsione del contenuto avvenuta nei locali dello studio, prevedono il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.

Sezione **Elettronica**

Per le garanzie della sezione **Elettronica** sono presenti i seguenti limiti:
- qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto previsto in polizza, se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le apparecchiature elettroniche e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;
- in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% qualora i danni si siano verificati con modalità diverse dalle seguenti: il fenomeno elettrico deve essere trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati; gli impianti assicurati devono essere difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica; il fenomeno elettrico deve aver danneggiato, congiuntamente all'impianto assicurato, i predetti sistemi di protezione;
- le spese per il proseguimento dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle apparecchiature elettroniche danneggiate, prevedono il limite di indennizzo giornaliero di € 200;
- le spese per il ripristino dei dati e relativi supporti resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile subito dai supporti, prevedono il limite di indennizzo di € 5.000 e con l'applicazione di uno scoperto del 10%;
- le spese per gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, prevedono un limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.

Sezione **Danni a Terzi**

Per la garanzia **Responsabilità civile verso terzi** sono presenti i seguenti limiti:
- i danni da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbato, prevedono il limite di indennizzo di € 50.000 per anno assicurativo;
- i danni da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel fabbricato, prevedono il limite di indennizzo di € 25.000 per anno assicurativo;
- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile, prevedono il limite di risarcimento di € 250.000;
- i danni provocati da incendio e subiti da cose altrui, prevedono un limite di risarcimento di € 250.000.

Per la garanzia **Responsabilità civile verso terzi** non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti dell'assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti all'attività esercita nell'ufficio/studio professionale assicurato, soggetti all'obbligo di iscrizione all'inail, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i collaboratori non dipendenti per i danni a cose; questi sono invece considerati terzi per il caso di morte o per lesioni corporali.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** In caso di sinistro compreso nelle sezioni **Danni ai Beni** ed **Elettronica**, il Contraente o l'Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - fare denuncia scritta a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; - inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore; - presentare entro lo stesso termine - in caso di furto, scippo, rapina, di sinistro presumibilmente doloso o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni; - denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito; - dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati; - presentare, in caso di danno da furto - prima della liquidazione del danno e su richiesta di Credemassicurazioni - tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al sinistro. In caso di sinistro compreso nella sezione **Danni a Terzi**, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento. In caso di sinistro compreso nella sezione **Assistenza**, contattare la centrale operativa al numero verde **800.896991** (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo di chiamata. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l'apposito **modulo di denuncia** disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione "Area Clienti"). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni.
	Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: i servizi e le prestazioni della sezione **Assistenza** sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.
	Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Quando e come devo pagare?

Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, le somme assicurate indicate nel modulo di polizza e i relativi premi - ad eccezione del premio della garanzia Assistenza - sono assoggettate/i ad adeguamento automatico in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) pubblicato dall'ISTAT di Roma.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi economici che riguardano le attività di un ufficio/studio professionale, non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Emiliano, e copre i danni provocati da incendio e altri eventi (fabbricato e contenuto), da furto (contenuto), dalla rottura cristalli, da qualunque evento accidentale alle apparecchiature elettroniche, a terzi in relazione alla conduzione dell'immobile o verso i prestatori di lavoro. Permette inoltre di avvalersi del servizio di assistenza.

Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione come riportati nella seguente tabella, espressi in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** Info su: **www.ivass.it** Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. ***HOME INSURANCE***)**, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE PROFESSIONISTA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione CRSM03976T0723
Data di ultimo aggiornamento 27 luglio 2023

CONTATTI TELEFONICI UTILI

Servizio Clienti attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00	800 – 27.33.36
Garanzia Assistenza e Salute – Assistenza Plus attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno	800 – 89.69.91 Dall'estero 0039 011-7425566

Indice

INTRODUZIONE 1
GLOSSARIO 1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 1
1 OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE* 1
2 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO* 1
3 EFFICACIA DELL'*ASSICURAZIONE* 1
4 *RECESSO*, DISDETTA E CESSAZIONE 2
5 INFORMAZIONI SUL *PREMIO* 2
6 DOVE VALE LA *COPERTURA* 3
7 ALTRE INFORMAZIONI 3
8 COMUNICAZIONI 3
SEZIONE *INCENDIO* E COMPLEMENTARI 4
INCENDIO FABBRICATO 4
9 CHE COSA POSSO ASSICURARE 4
10 CHE COSA NON È ASSICURATO 5
11 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 6
INCENDIO CONTENUTO 7
12 CHE COSA POSSO ASSICURARE 7
13 CHE COSA NON È ASSICURATO 8
14 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 9
SEZIONE *FURTO* E COMPLEMENTARI 10
15 CHE COSA POSSO ASSICURARE 10
16 CHE COSA NON È ASSICURATO 11
17 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 11
SEZIONE ELETTRONICA 12
18 CHE COSA POSSO ASSICURARE 12
19 CHE COSA NON È ASSICURATO 13
20 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 13
SEZIONE CRISTALLI 14
21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 14
22 CHE COSA NON È ASSICURATO 14
23 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 14
SEZIONE DANNI A TERZI 15
24 CHE COSA POSSO ASSICURARE 15
25 CHE COSA NON È ASSICURATO 16
26 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 16
SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO* 17
27 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO* 17
SEZIONE ASSISTENZA 19
28 CHE COSA POSSO ASSICURARE 19
29 CHE COSA NON È ASSICURATO 20
30 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI* 20
31 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO* 20
ALLEGATI
FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

INTRODUZIONE

Il prodotto Protezione Professionista è un'assicurazione per la tutela del tuo *Studio Professionale* dai danni subìti dal *Fabbricato* e dal *Contenuto* a seguito di *Incendio*, eventi atmosferici, atti vandalici e socio-politici e spargimenti di acqua. Inoltre la polizza ti tutela da eventi quali il *Furto*, danni accidentali alle *Apparecchiature Elettroniche*, ai cristalli ed eventuali danni involontariamente provocati a terzi.

Questo documento è organizzato in:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate i pacchetti e le relative garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

Protezione Professionista prevede le seguenti sezioni:

- ***INCENDIO* E COMPLEMENTARI** (*Incendio Fabbricato* ed *Incendio Contenuto*)
- ***FURTO* E COMPLEMENTARI**
- **ELETTRONICA**
- **CRISTALLI**
- **DANNI A TERZI**
- **ASSISTENZA**

Le garanzie vengono proposte in pacchetti divisi per tipologia di rischio legata agli eventi che possono danneggiare il *Fabbricato*, il *Contenuto*, le *Apparecchiature Elettroniche*, i cristalli o creare danni a terzi o ancora danni da *Furto*.

Ognuno di questi pacchetti può essere acquistato singolarmente ma è obbligatorio acquistarne almeno 2 ai quali è sempre abbinata la garanzia Assistenza.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nell'*Accettazione della Proposta*.

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal *Contraente*.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in *corsivo*. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte della *Compagnia* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto della *Compagnia* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il *Servizio di "firma elettronica"*, che attesta l'accettazione della *Proposta* e che determina la *Conclusione del Contratto*.

ADDETTI

Il titolare dello Studio Professionale, i suoi familiari, i dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera nello Studio Professionale stesso. Non sono considerati addetti gli appaltatori ed i loro dipendenti.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *Conduttori Esterni*; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare esistente nello studio professionale.

Si intendono escluse le altre apparecchiature elettroniche quali a titolo esemplificativo: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi. Sono altresì escluse le apparecchiature in leasing ed i *Beni ad Impiego Mobile*.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del *Contraente,* presente sul sito della *Compagnia*

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso della violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione od una parte di essa.

BENI

Fabbricato e *Contenuto*.

BENI AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata nell'*Accettazione della Proposta*. Rientrano in questa definizione i telefoni e personal computer portatili, tablet e similari.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA (Blue Assistance)

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., Società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

COMPAGNIA / COMPAGNIA ASSICURATRICE

Credemassicurazioni S.p.A.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta* sottoscritta da parte della *Compagnia* o dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto della *Compagnia* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il *Servizio di "firma elettronica"*.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra l'*Apparecchiatura Elettronica* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle *Apparecchiature Elettroniche*.

CONTENUTO

Complesso dei *Beni* esistenti nello *Studio Professionale*, così classificati:

- **Attrezzatura e arredamento in genere**: mobilio, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne allo *Studio Professionale*, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.
- Sono compresi: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e *Beni* aventi valore artistico od affettivo, fino a un massimo di € 5.000 per singolo oggetto.
- **Valori**: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

Non costituiscono *Contenuto* e sono quindi esclusi i *Preziosi* ed i *Beni* in leasing.

È escluso quanto rientra nella definizione di *Apparecchiature Elettroniche*.

CONTRAENTE
Il soggetto residente (per le società, con sede legale) in Italia che stipula il contratto di assicurazione con *Credemassicurazioni* e sottoscrive il *Modulo di Proposta di Assicurazione*.

COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.

CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, esclusivamente elaborabili da *Apparecchiature Elettroniche*, modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

DANNI INDIRETTI
Danni derivanti all'*Assicurato*:
- Dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i Beni colpiti da un *Sinistro*
- Dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un *Sinistro*

DECORRENZA / DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il *Premio* pattuito.

DURATA
Periodo durante il quale il contratto è efficace.

FABBRICATO
L'intera costruzione edile di proprietà o in locazione all'Assicurato, comprese le sue pertinenze (quali recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nella stessa; porte, finestre, tende, targhe e insegne esterne allo studio (purché fissate al fabbricato), antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue purché privi di valore artistico. Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di parti comuni di competenza.

Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e, i viottoli, le strade private e le opere di pavimentazione all'aperto, gli impianti sportivi. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.

FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA
La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

INCENDIO
Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *Beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILE
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno (Decreto del Ministero dell'interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO
Quanto dovuto da *Credemassicurazioni* in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Sono considerati infortuni anche:

- L'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore
- L'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- L'asfissia non dipendente da *Malattia*
- Le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali
- Le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici

INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

LASTRE
Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) purché fissate al *Fabbricato*.

LAVORATORI PARASUBORDINATI
I prestatori di lavoro non dipendenti che percepiscono redditi derivanti da:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti;
- Collaborazione a giornali o riviste;
- Partecipazione a collegi e commissioni;
- Altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

MALATTIA
Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'*Assicurato* non dipendente da *Infortunio*.

PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

PREMIO
Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla copertura prestata con la Polizza.

PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO
Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Documento sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta alla *Compagnia* la volontà di concludere l'*Assicurazione* in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle coperture.

RAPINA
Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

RECESSO
Diritto del *Contraente* di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.

RESIDENZA
Luogo in Italia in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato applicando una percentuale all'ammontare dell'importo indennizzabile.

SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERVIZIO DI "FIRMA ELETTRONICA"
Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell'*Intermediario* scelti dal *Contraente*, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di "Firma Elettronica" si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso.

SOMMA ASSICURATA
La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia. È indicata sull'*Accettazione della Proposta* e può essere diversa in base alla garanzia prescelta.

STUDIO PROFESSIONALE
L'insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi accessori) destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva ad uffici, studi professionali, abitazioni, anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo riportato nell'*Accettazione della Proposta*, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività descritta in polizza.

VALORE A NUOVO
Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Contenuto (limitatamente ad attrezzatura ed arredamento in genere), *Apparecchiature elettroniche e Beni ad impiego mobile*: il costo di rimpiazzo di ciascun *Bene* con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO
Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Contenuto (limitatamente ad attrezzatura ed arredamento in genere), *Apparecchiature elettroniche* e *Beni ad impiego mobile*: il costo di rimpiazzo di ciascun *Bene* con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE NOMINALE
L'importo indicato sui valori.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in *corsivo*.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
"Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza."

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
"Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose."
Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, la *Compagnia* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'Indennizzo o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
"Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese."

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

"Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso."

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata al "*Bene* assicurato" durante tutta la *Durata* contrattuale, affinché la *Compagnia* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.
Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica le caratteristiche costruttive dell'immobile assicurato, è importante che lo comunichi a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, la *Compagnia* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun *Indennizzo*.

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

"Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita."

Cosa vuol dire: se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, la polizza non potrà essere considerata valida e, in caso di *Sinistro*, la *Compagnia* non potrà effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la scadenza.

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

"L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli *Infortuni* sul lavoro e contro le disgrazie accidentali."

Cosa vuol dire: l'*Assicurato* può ricevere l'*Indennizzo*, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

ART. 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

"Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore."

Cosa vuol dire: per il prodotto "Protezione Professionista", in caso di acquisto della garanzia "Danni a terzi", *Credemassicurazioni*, fino alla concorrenza della *Somma Assicurata* indicata in polizza, si sostituisce al *Contraente* nel pagamento di quanto sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di atti compiuti dall'*Assicurato*, o da persone di cui debba rispondere a termini di legge, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa indicata sull'Accettazione della Proposta (descrizione attività).

ART. 2049 - RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI

"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti."

Cosa vuol dire: per il prodotto "Protezione Professionista", in caso di acquisto della garanzia "Danni a terzi", l'*Assicurato* è responsabile degli atti compiuti dai propri dipendenti, *Addetti* e appaltatori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa indicata sull'Accettazione della Proposta (descrizione attività).

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

"Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità."

Cosa vuol dire: per il prodotto "Protezione Professionista" l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* alla *Compagnia* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie

1 OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE*

1.1 DICHIARAZIONI DEL *CONTRAENTE*

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. *1892* e *1893* del Codice Civile.

Qualora il *Contraente* trasferisca la propria residenza\sede legale fuori dal territorio italiano, lo dovrà comunicare immediatamente a *Credemassicurazioni* e, come indicato al successivo art. 4.4 – Cessazione dell'Assicurazione, le garanzie di polizza cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza\ sede legale fuori dal territorio italiano. Qualora il *Contraente* non comunichi immediatamente a *Credemassicurazioni* tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, sarà tenuto a tenere indenne la *Compagnia* da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art.*1898* del Codice Civile.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. *1897* del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

2 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO*

2.1 CARATTERISTICHE DEL *FABBRICATO*

Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite ad uffici e *Studi Professionali*, l'assicurazione è prestata a condizione che il *Fabbricato* sia:

A. Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, *Studi Professionali* e uffici

2.2 RISCHI NON ASSICURABILI

Credemassicurazioni non assicura: Case di Cura - Case di Riposo - Cliniche - Ospedali - Ospizi - Ricoveri - Scuole Pubbliche e Private di ogni Ordine e Grado - Oratori - Collegi - Convitti - Circoli Ricreativi e/o Culturali - Sedi di Partiti o Associazioni Politiche – Palestre.
Inoltre, non sono assicurabili gli immobili in costruzione.

3 EFFICACIA DELL'*ASSICURAZIONE*

3.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA, DURATA, TACITA PROROGA DELL'*ASSICURAZIONE*

Il contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del *Contraente*, dell'*Accettazione della Proposta*.

Il *Contraente* potrà utilizzare il *Servizio di "Firma Elettronica"* ai fini della sottoscrizione della *Proposta* e, quindi, ai fini della *Conclusione del Contratto*.
L'*Assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno di decorrenza e indicato nell'*Accettazione della Proposta* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta, l'*Assicurazione*, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.

4 *RECESSO*, DISDETTA E CESSAZIONE

4.1 FACOLTÀ DI *RECESSO*

Entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza* del contratto di assicurazione, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'assicurazione. Si precisa che il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la *Compagnia* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsata al *Contraente*, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di *Premio* relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:
- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della *Compagnia* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della *Compagnia*
- Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la polizza

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

4.2 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:
- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia* almeno 15 giorni prima della scadenza

Oltre alle modalità sopra indicate e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la polizza.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

4.3 ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora il *Fabbricato* assicurato venisse alienato, l'*Assicurato* potrà ottenere la risoluzione anticipata dell'assicurazione con restituzione della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza, secondo quanto previsto dall'art. *1917* del Codice Civile. Per effettuare la risoluzione, occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta alla *Compagnia*.

4.4 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. Trasferimento della residenza\sede legale del *Contraente* al di fuori dal territorio italiano
b. Ricezione da parte della *Compagnia* della comunicazione di *Recesso*
c. Modifica dell'attività svolta nei locali assicurati in una di quelle elencate al precedente articolo 2.2 - Rischi non assicurabili
d. Mancato pagamento del *Premio*, come indicato al successivo articolo 5.1 - Pagamento del *Premio*

Al *Contraente* verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

5 INFORMAZIONI SUL *PREMIO*

5.1 PAGAMENTO DEL *PREMIO*

Il *Premio* pattuito, annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto dal *Contraente* alla data di *Decorrenza*, così come riportata sull'A*ccettazione della Proposta*.
Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicate nell'*Accettazione della Proposta*.

In caso di scelta, da parte del *Contraente*, della modalità di pagamento a *Premio* annuo, i *Premi* annui successivi al primo dovranno essere pagati dal *Contraente* esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.). Pertanto, il *Contraente* conferisce mandato a *Credemassicurazioni*, tramite la sottoscrizione di un apposito modulo, ad addebitare i *Premi* annui successivi al primo per le scadenze previste, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il *Contraente* non paga il *Premio*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'art. *1901* del Codice Civile.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto, ad eccezione della garanzia assistenza, le *Somme Assicurate* delle garanzie indicate nell'*Accettazione della Proposta* sono assoggettate ad adeguamento automatico in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operati pubblicato dall'ISTAT

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di *Indennizzo* ed il relativo *Premio* venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il Contraente e *Credemassicurazioni* dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, la volontà di esercitare il diritto di *Recesso* che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La predetta comunicazione di *Recesso* dovrà essere inviata:

- Dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la polizza
- Da *Credemassicurazioni* all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia*

Qualora il *Recesso* venga esercitato da *Credemassicurazioni* questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso* stesso, rimborsa la parte di *Premio* netta relativa al periodo di rischio non corso.
Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l'indice indicato in polizza.

5.3 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002) ad esclusione della garanzia Assistenza per la quale viene applicata l'aliquota d'imposta del 10%. Il presente contratto non prevede garanzie fiscalmente detraibili.

6 DOVE VALE LA *COPERTURA*

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'assicurazione vale per i *Beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

7 ALTRE INFORMAZIONI

7.1 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la *Residenza* o il domicilio elettivo di questi.

7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile - al diritto di rivalsa derivante dall'art. *1916* del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- Le società collegate, controllanti e controllate
- I clienti ed i fornitori dell'Assicurato

7.4 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. *2952* del Codice Civile.

8 COMUNICAZIONI

8.1 COMUNICAZIONI DEL *CONTRAENTE*

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
Fax: 0522/442041
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA AL *CONTRAENTE*

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di *Residenza* del *Contraente*. In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra la *Compagnia* e l'*Assicurato* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

8.3 AREA RISERVATA

Sul sito internet della *Compagnia* (www.credemassicurazioni.it) è disponibile l'Area Riservata attraverso la quale il *Contraente* potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle *Polizze* sottoscritte (ad esempio, le *Coperture Assicurative* in essere, le *Condizioni di Assicurazione* sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi). Inoltre il *Contraente* potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (ad esempio, richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici).
L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla *Compagnia* e che potranno essere richieste dal *Contraente* mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'Area Riservata medesima.
Il servizio in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della *Compagnia* non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

SEZIONE *INCENDIO* E COMPLEMENTARI
INCENDIO FABBRICATO

9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato causati da:

A. *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
B. Caduta di aeromobili, loro parti o *Cose* trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
C. Onda sonica determinata da aeromobili
D. Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* e all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
E. Fumi, gas e vapori
F. Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
G. *Fenomeno Elettrico* agli impianti al servizio del *Fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno del *Fabbricato* stesso
H. Spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel *Fabbricato* di cui lo *Studio Professionale* fa parte e lesionatisi a seguito di rottura accidentale o di gelo. Per gli eventi legati alla presente garanzia verrà riconosciuto un *Indennizzo* forfettario dei *Danni Indiretti* solamente in caso di inagibilità totale dello *Studio Professionale*.
Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nel limite della *Somma Assicurata* le spese documentate per:
- Riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* - che hanno dato origine allo spargimento di acqua
- Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
- Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*

I. Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse
J. Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra

Credemassicurazioni riconosce, nel limite della *Somma Assicurata*:
K. Un'indennità pari al 10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:
L. Gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina di terzo Perito
M. Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *Fabbricato*
N. Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*
O. Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* illeso, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente garanzia
P. Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati:
- Per ordine dell'Autorità
- Dall'*Assicurato*, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del *Sinistro*

Q. **Ricorso Terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, esplosione e scoppio di *Cose* di sua proprietà o da lui detenute. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:
1. Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. Quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1
3. I dipendenti dell'*Assicurato* ed i *Lavoratori Parasubordinati* addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
4. I collaboratori non dipendenti

L'*Assicurato* deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. *1917* del Codice Civile.

Gli eventi della presente Sezione sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

9.2 *SOMME ASSICURATE*

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 11.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.
L'importo viene calcolato stimando il *Valore a Nuovo* delle parti di *Fabbricato* distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
Per quanto ricompreso nella definizione di *Fabbricato*, che sia fuori uso o in condizioni di inservibilità, viene calcolato il *Valore allo stato d'uso*.

10 CHE COSA NON È ASSICURATO

10.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Incendio Fabbricato* non è operante per i *Sinistri*:
Causati da:
a. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
b. Esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c. Terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni
d. Dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
e. Smarrimento o da *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Sezione *Incendio* e Complementari
f. Umidità e stillicidio limitatamente agli eventi legati allo Spargimento di acqua – art. 9.1 lettera H

Limitatamente agli eventi legati ad Atti vandalici o dolosi di terzi – art. 9.1 lettera I, avvenuti in occasione di
g. *Rapina*, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
h. Confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata
i. Scritte od imbrattamento

Limitatamente agli eventi di cui all'art. 9.1 lettera J (grandine, vento ecc.) causati da:
j. Intasamento o traboccamento di gronde e pluviali senza rottura degli stessi, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli
k. Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina
l. Gelo, cedimento o franamento del terreno, sovraccarico neve

Subiti da:
m. Recinti non in muratura, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne
n. *Beni* all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione
o. *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici (danneggiati da vento), tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
p. *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine, di cui all'art. 9.1 lettera J

Limitatamente agli eventi legati alla garanzia *Fenomeno Elettrico* di cui all'art. 9.1 lettera G:
q. Lampade elettriche in genere
r. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione
s. Impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici

Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi – art. 9.1 lettera Q, *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:
t. Ai *Beni* che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, o che detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
u. Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo

11 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

11.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*, *FRANCHIGIE* E *SCOPERTI*

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti* relativi alla sezione *Incendio Fabbricato* e alle relative garanzie.

Per quanto non espressamente indicato di seguito il limite di *Indennizzo* è la *Somma Assicurata* indicata sull'*Accettazione della Proposta*.

ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO		*Franchigia/Scoperto*	Limiti di *Indennizzo*
G	*Fenomeno Elettrico*	€ 200 per *Sinistro*	€ 2.500 per anno assicurativo
		Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini € 400	Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini € 1.500 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
H	Spargimenti di acqua	€ 200 per *Sinistro*	€ 30.000 per *Sinistro*
	Danni Indiretti da spargimento di acqua (*Indennizzo* forfettario nel solo caso di inagibilità totale dello studio professionale)	---	10% dell'*Indennizzo*
	Le spese sostenute per: v. Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas w. Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate x. Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro	€ 200 per *Sinistro*	€ 2.500 per anno assicurativo
I	Atti vandalici o dolosi ed eventi socio-politici	€ 200 per *Sinistro*. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini 20% con un minimo di € 200	*Somma Assicurata*. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini € 1.500 per Sinistro e per anno assicurativo.
	Atti di terrorismo		Fino al 50% della *Somma Assicurata*. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini € 1.500 per *Sinistro* e per anno assicurativo.
J	Eventi atmosferici: grandine, vento e quanto da esso trasportato	€ 200 per *Sinistro*.	*Somma Assicurata*
		Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini 20% con un minimo di € 200	Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e solari termini € 1.500 per *Sinistro* e per anno assicurativo
K	*Danni Indiretti*	---	10% dell'*Indennizzo*
L	Onorari per Periti e Consulenti	---	€ 2.500 per anno assicurativo
N	Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*	---	10% dell'*Indennizzo*
O	Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi il *Contenuto* illeso	---	€ 2.500 per anno assicurativo
Q	Ricorso terzi	---	€ 75.000
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi		€ 7.500 per *Sinistro*

ESEMPIO
Sinistro: *Incendio* dello *Studio Professionale* assicurato.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di *Indennizzo*	*Indennizzo*
Incendio parziale dello *Studio Professionale* assicurato	€ 35.000	*Somma assicurata* (Es. € 50.000)	€ 35.000
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del *Sinistro*	€ 6.000	10% dell'*indennizzo* pagabile a termini di polizza 35.000 x 10% = 3.500 €	€ 3.500
Danni Indiretti	€ 2.000	10% dell'*indennizzo* pagabile a termini di polizza 35.000 x 10% = 3.500 €	€ 2.000

Totale *Indennizzo* al cliente: € 40.500

INCENDIO CONTENUTO

12 CHE COSA POSSO ASSICURARE

12.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Contenuto* assicurato causati da:

A. *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
B. Caduta di aeromobili, loro parti o *Cose* trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
C. Onda sonica determinata da aeromobili
D. Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* od all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
E. Fumi, gas e vapori
F. Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
G. *Fenomeno Elettrico*
H. Spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel *Fabbricato* di cui lo *Studio Professionale* fa parte e lesionatisi a seguito di rottura accidentale o di gelo.
I. Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse
J. Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Credemassicurazioni riconosce, nel limite della *Somma Assicurata*:
K. Un'indennità pari al 10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:
L. Gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina di terzo Perito.
M. La ricostruzione, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro
N. Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro
O. Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* illeso, resesi necessarie a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termine della presente garanzia
P. Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati:
- Per ordine dell'Autorità
- Dall'*Assicurato*, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del *Sinistro*

Q. **Ricorso Terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle *Cose* di terzi da *Incendio*, esplosione e scoppio di *Cose* di sua proprietà o da lui detenute. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:
1. Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. Quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. I dipendenti dell'*Assicurato* ed i *Lavoratori Parasubordinati* addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
4. I collaboratori non dipendenti.
   L'*Assicurato* deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. *1917* del Codice Civile.

Gli eventi della presente sezione sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

12.2 *SOMME ASSICURATE*

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 14.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.
L'importo dovuto viene calcolato stimando:
- Per il *Contenuto* il *Valore a Nuovo* con il massimo del doppio del *Valore Allo Stato D'uso*, entro i limiti d'*Indennizzo* previsti, dei *Beni* distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati.
- Per i Valori, il *Valore nominale*.

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:
- *Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'*Indennizzo* verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

13 CHE COSA NON È ASSICURATO

13.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Incendio Contenuto* non è operante per i *Sinistri*:
Causati da:
a. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
b. Esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c. Terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni
d. Dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
e. Smarrimento o da *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Sezione *Incendio* e Complementari
f. Umidità e stillicidio limitatamente agli eventi legati allo Spargimento di acqua – art. 12.1 lettera H

Limitatamente agli eventi legati ad Atti vandalici o dolosi di terzi – art. 12.1 lettera I, avvenuti in occasione di
g. *Rapina*, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
h. Confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata
i. Scritte od imbrattamento

Limitatamente agli eventi di cui all'art. 12.1 lettera J (grandine, vento ecc.) causati da:
j. Intasamento o traboccamento di gronde e pluviali senza rottura degli stessi, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli
k. Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina
l. Gelo, cedimento o franamento del terreno, sovraccarico neve

Subiti da:
m. Recinti non in muratura, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne
n. *Beni* all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione
o. *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici (danneggiati da vento), tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
p. *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine, di cui all'art. 12.1 lettera J

Limitatamente agli eventi legati alla garanzia *Fenomeno Elettrico* – art. 12.1 lettera G:
q. Lampade elettriche in genere
r. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione
s. Impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici

Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi – art. 12.1 lettera Q, *Credemassicurazioni* non risarcisce i danni:
t. Ai *Beni* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, o che detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti
u. Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo

14 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

14.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti* relativi alla sezione *Incendio Contenuto* e alle relative garanzie:

ART. 12.1 - RISCHIO ASSICURATO		*Franchigia/Scoperto*	Limiti di *Indennizzo*
G	*Fenomeno Elettrico*	€ 200 per *Sinistro*	€ 2.500 per anno assicurativo
H	Spargimenti di acqua	€ 200 per *Sinistro*	€ 30.000 per *Sinistro*
I	Atti vandalici o dolosi ed eventi socio-politici	€ 200 per *Sinistro*	*Somma Assicurata*
	Atti di terrorismo		Fino al 50% della *Somma Assicurata*
J	Eventi atmosferici: grandine, vento e quanto da esso trasportato	€ 200 per *Sinistro*	*Somma Assicurata*
K	*Danni Indiretti*	---	10% dell'*Indennizzo*
L	Onorari per Periti e Consulenti	---	€ 2.500 per anno assicurativo
M	La ricostruzione di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo	---	€ 2.500 per anno assicurativo
N	Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*	---	10% dell'*Indennizzo*
O	Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi il *Contenuto* illeso	---	€ 2.500 per anno assicurativo
Q	Ricorso terzi	---	€ 75.000
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi		€ 7.500 per *Sinistro*
-	Valori	---	10% della *Somma Assicurata*

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di polizza, corrisponde l'importo dovuto come segue:

- Per gli oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e *Beni* aventi valore artistico od affettivo, fino a un massimo di € 5.000 per singolo oggetto
- Per i Valori quali denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore, con il limite di Indennizzo del 10% della Somma Assicurata per il Contenuto. Qualora i valori siano custoditi in Cassaforte con i congegni di chiusura attivati, il limite di Indennizzo è elevato al 20%

Non costituiscono *Contenuto* e sono quindi esclusi i Preziosi ed i *Beni* in leasing.
È escluso quanto rientra nella definizione di *Apparecchiature Elettroniche*.

ESEMPIO
Sinistro: Durante un temporale, la grandine rompe i serramenti e danneggia la scrivania e la documentazione presente sulla stessa.

Descrizione	Ammontare del danno	*Franchigia*	Limite di *Indennizzo*	*Indennizzo*
Arredi danneggiati	€ 1.000	€ 200	*Somma Assicurata* (es. 15.000)	€ 800
Spese sostenute per la ricostruzione, di documenti costituenti il materiale cartaceo	€ 600	€ 200	€ 2.500	€ 400

Totale *Indennizzo* al cliente: € 1.200

SEZIONE *FURTO* E COMPLEMENTARI

15 CHE COSA POSSO ASSICURARE

15.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è il *Furto* del *Contenuto* a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nello *Studio Professionale* stesso:
- Violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
- Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
- Attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- Tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso
- Con rottura delle vetrine dello *Studio Professionale* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *Addetti* nello *Studio Professionale* stesso

La garanzia è operante anche nei casi di:
- *Rapina* ed estorsione avvenuta nei locali dello *Studio Professionale* anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
- Perdita di valori in conseguenza di:
  1. *Furto* avvenuto in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto
  2. *Furto* avvenuto con destrezza, nel caso in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi
  3. Scippo o *Rapina*

  commessi sulla persona dell'*Assicurato* o sugli *Addetti*, al di fuori dello *Studio Professionale*, mentre detengono i valori durante il trasporto dallo *Studio Professionale* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Credemassicurazioni riconosce, nel limite della *Somma Assicurata*, un'indennità pari al 10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*.

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della *Somma Assicurata*, le spese documentate sostenute per:
- Riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo de *Furto* o della *Rapina* al *Contenuto* ed alle parti di *Fabbricato* costituenti lo *Studio Professionale*
- La ricostruzione, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal *Sinistro*
- Gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina di terzo Perito
- Accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'*Assicurato* o dagli *Addetti* a seguito di *Rapina* ed estorsione di cui alla presente sezione.

15.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Credemassicurazioni presta la garanzia *Furto* sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dello *Studio Professionale* sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *Sinistro*, si conviene che se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il *Contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno *Scoperto* del 20%.

15.3 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 17.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

L'importo dovuto viene calcolato stimando:
- Per il *Fabbricato* e le *Lastre*, si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi
- Per il *Contenuto* il *Valore a Nuovo* con il massimo del doppio del *Valore Allo Stato D'uso*, entro i limiti d'*Indennizzo* previsti, dei *Beni* distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati
- Per i Valori, il *Valore nominale*

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:
- *Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
- L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci

Per gli effetti cambiari, l'*Indennizzo* verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

16 CHE COSA NON È ASSICURATO

16.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

a. Ai *Fabbricati* in stato di abbandono, ristrutturazione o non completamente ultimati e il loro contenuto
b. Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
c. Verificatisi in occasione di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
d. Verificatisi in occasione di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni, di alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
e. Causati od agevolati con dolo o colpa grave:
   - Dal *Contraente* o dall'*Assicurato*
   - Da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano i locali contenenti i *Beni* assicurati o locali con questi comunicanti
   - Da persone di cui deve rispondere il *Contraente* o l'*Assicurato*
   - Da persone legate al *Contraente* od all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
   - Da incaricati della sorveglianza dello *Studio Professionale*
f. Avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se lo *Studio Professionale* rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in *Cassaforte*
g. Sono in ogni caso esclusi i *Furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o dalla non operatività degli stessi oppure avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura

17 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

17.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*, *FRANCHIGIE* E *SCOPERTI*

Per qualsiasi *Sinistro* indennizzabile a termini delle garanzie di cui alla sezione *Furto* e complementari il pagamento dell'*Indennizzo* avverrà previa detrazione di una *Franchigia* di € 200.
Nel caso di *Furto* effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 200.

Si riportano di seguito gli ulteriori limiti di *Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*, relativi alla presente sezione:

ART. 15.1 RISCHIO ASSICURATO	*Franchigia/Scoperto*	Limiti di *Indennizzo*
Furto di Valori	---	10% della *Somma Assicurata*, se i valori sono custoditi in *Cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, il limite di *Indennizzo* è elevato al 20%
Perdita di Valori per *Furto*, *Rapina* o scippo sull'assicurato o sugli *Addetti*	10%	*Somma Assicurata*
Guasti e danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri	---	10% della *Somma Assicurata*
	Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici 20% con il minimo di € 250	€ 1.500 per *Sinistro* e per anno assicurativo
Ricostruzione di documenti, registri, disegni e simili	---	20% della *Somma Assicurata*
Accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni per *Rapina* ed estorsione	---	€ 2.500 per anno assicurativo
Onorari per Periti e Consulenti	---	€ 2.500 per anno assicurativo
Danni Indiretti	---	10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario

ESEMPI:
Sinistro: *Furto* nello *Studio Professionale* assicurato

Descrizione	Ammontare del danno	*Franchigia*	Limite di *Indennizzo*	*Indennizzo*
Denaro presente in *Cassaforte*	€ 5.000	€ 200	20% della *Somma Assicurata* (es.15.000)	€ 3.000
Danneggiamento porta blindata	€ 2.000		10% della *Somma Assicurata* (es.15.000)	€ 1.500
Atti vandalici sulle pareti dello *Studio Professionale*	€ 1.500		10% della *Somma Assicurata* (es.15.000)	€ 1.500

Totale *Indennizzo* al cliente: € 5.800 (somma degli *Indennizzi* dovuto al netto della *Franchigia* di € 200 per *Sinistro*)

SEZIONE ELETTRONICA

18 CHE COSA POSSO ASSICURARE

18.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza e rimborsa l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati alle *Apparecchiature Elettroniche* da qualunque evento accidentale non espressamente escluso tra quelli previsti all'art 19.1 – Rischi esclusi.

Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nei limiti della *Somma Assicurata*, le spese documentate per:
- Riparazioni provvisorie a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo
- Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le *Apparecchiature Elettroniche* assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termine della presente polizza
- Il proseguimento dell'attività esercitata nell'ufficio/*Studio Professionale* assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle *Apparecchiature Elettroniche* danneggiate e comunque non oltre 30 giorni dalla data del *Sinistro*
- Il ripristino dei *Dati e relativi supporti* (completi di eventuali *Programmi in licenza d'uso*) resosi necessario a seguito di *Sinistro* indennizzabile subito dai supporti
- Il ripristino dei dati e dei *Programmi in licenza d'uso* deve avvenire entro un anno dal *Sinistro* decorso il quale *Credemassicurazioni* rimborsa i soli costi di ripristino dei supporti

Credemassicurazioni corrisponde i danni verificatisi a seguito di ***Furto*** subito dalle *Apparecchiature Elettroniche* a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nello *Studio Professionale* stesso:
- Violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
- Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
- Attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- Tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso
- Con rottura delle vetrine dello *Studio Professionale* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *Addetti* nello *Studio Professionale* stesso

Mezzi di chiusura dei locali: ogni apertura verso l'esterno dello *Studio Professionale*, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *Sinistro*, si conviene che se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il *Contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno *Scoperto* del 20%.

Credemassicurazioni rimborsa inoltre, in eccedenza alla *Somma Assicurata*, le spese documentate per:
- Gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina di terzo Perito.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Credemassicurazioni corrisponde i danni verificatisi a seguito di ***Fenomeno Elettrico*** subito dalle *Apparecchiature Elettroniche* a condizione che:
- Il *Fenomeno Elettrico* sia stato trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati
- Gli impianti assicurati siano difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica
- Il *Fenomeno Elettrico* abbia danneggiato, congiuntamente all'impianto assicurato, i predetti sistemi di protezione

18.2 *SOMME* ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 20.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e/o *Scoperti*.

L'importo dovuto per le *Apparecchiature Elettroniche* si calcola stimando il costo necessario al ripristino del *Bene* danneggiato al netto di eventuali recuperi, costituiti dal minore tra il *Valore a nuovo* ed il doppio del *Valore allo stato d'uso* del *Bene* danneggiato (sempre al netto di eventuali recuperi).

19 CHE COSA NON È ASSICURATO

19.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie di cui alla presente sezione Elettronica non sono valide nei casi di danni conseguenti a:

a. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione
b. Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c. Dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
d. Terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti
e. Deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
f. Responsabilità, per legge o per contratto, del costruttore, del venditore o del locatore dei *Beni* assicurati
g. Montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nell'*Accettazione della Proposta*
h. Inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei *Beni* assicurati
i. Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e che non compromettano la funzionalità del *Bene*
j. Smarrimenti, ammanchi, caduta accidentale
k. Difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza
l. Guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
m. Virus informatici

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i costi:

n. Inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, nonché quelli inerenti il prolungamento della sospensione dell'attività esercitata nell'ufficio/*Studio Professionale* assicurato dipendente da tali operazioni
o. Di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto

Credemassicurazioni non indennizza:

p. I tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi in altre parti dei *Beni* assicurati
q. Le *Apparecchiature Elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione
r. Le apparecchiature ad impiego mobile

Sono esclusi i *Furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura, dalla non operatività degli stessi o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

20 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

20.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*, *FRANCHIGIE* E *SCOPERTI*

Per qualsiasi *Sinistro* indennizzabile a termini delle garanzie di cui alla Sezione Elettronica il pagamento dell'*Indennizzo* avverrà previa detrazione di una *Franchigia* di € 200.
Nel caso di *Furto* effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 200.

Si riportano di seguito gli ulteriori limiti di *Indennizzo* e *Scoperti*, relativi alla presente sezione:

ART. 18.1 - RISCHIO ASSICURATO	*Scoperto*	Limiti di *Indennizzo*
Proseguimento delle attività	---	€ 200 giornalieri fino a un massimo di 30 giorni dalla data del *Sinistro*
Ripristino dati, supporti ed eventuali *Programmi in licenza d'uso*	10%	€ 5.000
Onorari per Periti e Consulenti	---	€ 2.500 per anno assicurativo
Fenomeno Elettrico	20% se non rispettate le condizioni di cui all'art. 18.1	*Somma Assicurata*

Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto indicato all'art. 18.1 – Rischio assicurato, in caso di *Furto*, si conviene che se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il *Contenuto* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno *Scoperto* del 20%.

ESEMPIO
Sinistro: Corto circuito nello *Studio Professionale* assicurato

Descrizione	Ammontare del danno	*Franchigia*	Limite di *Indennizzo*	*Indennizzo*
Danneggiamento fax/stampante	€ 2.500	€ 200	*Somma Assicurata* (es. 15.000)	€ 2.300

Totale *Indennizzo* al cliente: € 2.300

SEZIONE CRISTALLI

21 CHE COSA POSSO ASSICURARE

21.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione delle *Lastre* assicurate facenti parte del *Fabbricato* o del *Contenuto*, dovuta a rottura per qualunque causa, se non espressamente esclusa all'art. 22.1 – Rischi Esclusi; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

21.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*".
L'importo viene calcolato stimando il *Valore a nuovo* delle *Lastre* distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

22 CHE COSA NON È ASSICURATO

22.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *Lastre*:
a. Causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
b. Causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
c. Derivanti da crollo del *Fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *Lastre* od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *Lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate
d. Causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con essi conviventi
e. Che alla data di *Decorrenza* della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti
f. Aventi valore artistico

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

23 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

23.2 FRANCHIGIE

La sezione Cristalli non prevede *Franchigie*.

SEZIONE DANNI A TERZI

24 CHE COSA POSSO ASSICURARE

24.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni presta le garanzie di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) alle condizioni di seguito riportate e se esplicitamente richiamate nell'*Accettazione della Proposta*.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Credemassicurazioni tiene indenne l'*Assicurato*, di quanto sia tenuto a pagare - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a *Cose*, in conseguenza di fatto accidentale, nella sua qualità di conduttore dei locali costituenti lo *Studio Professionale*, proprietario del *Fabbricato* indicato nell'*Accettazione della Proposta* e conduttore delle parti comuni.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni:
A. Derivanti all'*Assicurato* per fatto degli *Addetti*
B. Da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi
C. Derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio, purché di pertinenza del *Fabbricato* stesso
D. Da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel *Fabbricato*
E. Derivanti da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del *Fabbricato*;
F. Dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dello *Studio Professionale*
G. Dall'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *Beni* assicurati
H. Per fatto proprio, per fatto di *Addetti*, per fatto di appaltatori, in relazione ai rischi complementari finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello *Studio Professionale* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni
I. Cagionati (ai sensi dell'art. *2049* del codice civile) dagli *Addetti* iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* od agli stessi intestati al p.r.a. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. È fatto salvo il diritto di rivalsa di *Credemassicurazioni* nei confronti dei responsabili
J. Da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a *Sinistro* risarcibile
K. A veicoli ed alle *Cose* all'interno degli stessi:
1. In sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'immobile ove è ubicato lo *Studio Professionale* oppure in custodia all'assicurato
2. Sotto carico e scarico

L. La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà degli *Addetti* o di appaltatori delle attività o dei lavori di pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni
M. Provocati da *Incendio* e subiti da *Cose* altrui
N. Derivanti dalla proprietà e utilizzo di animali domestici. Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'*Assicurato* è in regola con tutte le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del *Sinistro*.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Credemassicurazioni tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
- Ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per gli *Infortuni* sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da *Lavoratori Parasubordinati* ai sensi dei predetti d.p.r. e d.lgs., addetti alle attività esercitate nell'ufficio/*Studio Professionale* assicurato
- Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi di legge.

***MALATTIE* PROFESSIONALI**
La garanzia R.C.O. è estesa al rischio delle *Malattie* professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le *Malattie* si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante la *Durata* dell'assicurazione.
La *Somma Assicurata* indicata nell'*Accettazione della Proposta* rappresenta comunque la massima esposizione di *Credemassicurazioni* per più danni originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia.
Credemassicurazioni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dello *Studio Professionale* assicurato, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Fermo quanto disposto dal seguente art. 27.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a *Credemassicurazioni* l'insorgenza di una *Malattia* professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

24.2 *SOMME ASSICURATE*

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sull'*Accettazione della Proposta* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 26.1 – Limiti d'*Indennizzo* e *Franchigie*.

25 CHE COSA NON È ASSICURATO

25.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:
- Da *Furto*
- Derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti, fermo quanto previsto alla lettera I
- Che derivino da errori professionali
- A *Cose* in consegna o custodia, o che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per la proprietà e l'utilizzo di animali domestici come indicato alla lettera M
- Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- Conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato alla lettera B
- Causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature limitatamente agli eventi legati allo spargimento di acqua da rottura accidentale degli impianti esistenti nel *Fabbricato* come indicato alla lettera D
- Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- Limitatamente alla R.C.O.- *Malattie* Professionali la garanzia non vale:
  - Per quei prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia* professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
  - Per le *Malattie* professionali conseguenti:
    1. Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
    2. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni

    La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze
- Per le *Malattie* professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Non sono considerati terzi:
A. Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
B. Quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera A
C. I dipendenti dell'*Assicurato* ed i *Lavoratori Parasubordinati* addetti all'attività esercita nell'ufficio/*Studio Professionale* assicurato, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
D. I collaboratori non dipendenti per i danni a *Cose*; questi sono invece considerati terzi per il caso di morte o per lesioni corporali

26 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

26.1 LIMITI DI *INDENNIZZO* E *FRANCHIGIE*

Si riportano di seguito gli ulteriori limiti di *Indennizzo* e *Franchigie* relativi alla presente sezione.

ART 24.1 - RISCHIO ASSICURATO	*Franchigia*	Limiti di *Indennizzo*
R.C.T.- Da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi	€ 200 per i soli danni alle *Cose*	€ 50.000 per anno assicurativo
R.C.T. - Da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel *Fabbricato*	€ 200 per i soli danni alle *Cose*	€ 25.000 per anno assicurativo
R.C.T. - Da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di Beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a *Sinistro* risarcibile	€ 200 per i soli danni alle *Cose*	€ 250.000 per anno assicurativo
R.C.T. - Provocati da *Incendio* e subiti da cose altrui	€ 200 per i soli danni alle *Cose*	€ 250.000 per *Sinistro*

Relativamente alle *Malattie* professionali di cui all'art. 24.1 il limite di *Indennizzo* per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione è pari a due volte la *Somma Assicurata* indicata nell'*Accettazione della Proposta*.

La *Somma Assicurata* indicata nell'*Accettazione della Proposta* rappresenta comunque la massima esposizione di *Credemassicurazioni* per più danni originati dal medesimo tipo di *Malattia* professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia.

26.2 PLURALITÀ DI *ASSICURATI*

La garanzia opera entro i limiti ed i *Massimali* convenuti nell'*Accettazione della Proposta* per ogni *Sinistro* il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.
Tuttavia la *Somma Assicurata* verrà utilizzata in via prioritaria a copertura dell'*Assicurato* indicato nell'*Accettazione della Proposta* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

26.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

L'*Assicurato* è responsabile verso *Credemassicurazion*i di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 27.1 – Obblighi in caso di *Sinistro* ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ESEMPI:
Sinistro: a seguito di rottura accidentale delle tubature del bagno viene danneggiata solo la proprietà sottostante

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di *Indennizzo*	*Indennizzo*
Opere murarie e ricerca del guasto	€ 2.500	€ 200	€ 25.000	€ 2.300

Totale *Indennizzo* al cliente: € 2.300

SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

27 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

27.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Tale modulo di denuncia potrà essere presentato tramite l'*Intermediario* oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Inoltre, il *Contraente* deve:
a. Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del codice civile
b. Inviare a *Credemassicurazioni*, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *Beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore
c. Presentare entro lo stesso termine - in caso di *Furto*, scippo, *Rapina*, di *Sinistro* presumibilmente doloso o su richiesta di *Credemassicurazioni* - denuncia all'autorità di polizia o ai carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata a *Credemassicurazioni*;
d. Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento
e. Conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del perito. *Credemassicurazioni* garantisce l'intervento del perito entro 30 giorni dalla denuncia del danno; qualora ciò non si verificasse *Credemassicurazioni* rimborsa, fino a € 250 per *Sinistro*, le spese sostenute (e regolarmente documentate) dall'*Assicurato* per la conservazione dei *Beni* danneggiati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla denuncia del *Sinistro*
f. Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova
g. Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *Beni* sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *Beni* ed *Apparecchiature Elettroniche* assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Credemassicurazioni* o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche
h. Presentare, in caso di danno da *Furto* - prima della liquidazione del danno e su richiesta di *Credemassicurazioni* - tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al *Sinistro*
i. L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

Relativamente alla Sezione Elettronica, il *Contraente* o l'*Assicurato* possono tuttavia procedere al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a *Credemassicurazioni* contestualmente alla denuncia di *Sinistro*.

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

27.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*.
Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'*Indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

27.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

27.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono**:**
A. Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
B. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
C. Verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro*
D. Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *Beni* e delle *Apparecchiature Elettroniche* assicurati
E. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera B del presente articolo, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere D ed E del presente articolo sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

27.5 ANTICIPO SUGLI *INDENNIZZI*

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.
L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

27.6 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.
Limitatamente alla garanzia *Incendio* e complementari prestata per la partita *Fabbricato* ed alla Sezione Elettronica (solo in caso di *Bene* non riparabile) il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

a. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*Indennizzo* secondo il *Valore allo stato d'uso*
b. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui alla precedente lettera a), determina l'ammontare complessivo dell'*Indennizzo*

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro i termini suindicati, la *Compagnia* corrisponderà agli aventi diritto, dal 26esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti negli art. 10.1 lettera d), 13.1 lettera d), 16.1 lettera e), 22.1 lettera d) – Rischi Esclusi - danni causati od agevolati con dolo/colpa grave.

27.7 RECUPERO DEI *BENI* RUBATI

Se i *Beni*, le *Apparecchiature Elettroniche* ed i *Beni ad Impiego Mobile* (di seguito "beni ed apparecchiature") rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia.

I beni ed apparecchiature recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per gli stessi.
Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni ed apparecchiature recuperati previa restituzione dell'importo dell'*Indennizzo* riscosso da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni ed apparecchiature recuperati e, sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*Indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni ed apparecchiature rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*Indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.
L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a *Credemassicurazioni* i beni ed apparecchiature recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di *Credemassicurazioni* di rifiutare l'abbandono pagando l'*Indennizzo* dovuto.

27.8 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto della *Somma Assicurata* stabilito nell'*Accettazione della Proposta* per il *Sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detta *Somma Assicurata*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. *Credemassicurazioni* non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

SEZIONE ASSISTENZA

28 CHE COSA POSSO ASSICURARE

28.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito elencati.

28.2 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso lo *Studio Professionale* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, otturazione o guasto di condutture ed altre componenti dell'impianto idraulico o termico, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti:
- Ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore
- A mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a otturazione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico

28.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso lo *Studio Professionale* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.
Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti:
- Ad interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore
- A guasti al cavo di alimentazione dello *Studio Professionale*

28.4 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso lo studio professionale perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:
- *Furto*, consumato o tentato
- Smarrimento, scippo, *Rapina*, rottura delle chiavi
- Guasto o scasso di serrature o serrande

La *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.
L'intervento è limitato all'accesso principale allo studio professionale, alle finestre, ma non alle porte interne.
L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

INFORMAZIONI AUTOMOBILISTICHE/VIAGGI

Qualora l'*Assicurato* richieda informazioni relative a:
- Percorribilità delle principali arterie stradali ed autostradali sul territorio nazionale

- Condizioni meteorologiche
- Informazioni utili all'automobilista
- Orari aerei, ferroviari, traghetti

la *Centrale Operativa* provvede ad evadere la richiesta.

28.5 INFORMAZIONI BUROCRATICHE ED AMMINISTRATIVE

Qualora l'*Assicurato* richieda informazioni relative a:
- Rilascio di certificati
- Documenti personali
- Documenti per l'auto

la *Centrale Operativa* provvede ad evadere la richiesta.

28.6 NOLEGGIO AUTO

L'*Assicurato* potrà telefonare alla *Centrale Operativa*, che, valutate le esigenze e la località, potrà fornire indicazioni o gestire direttamente a condizioni di sicuro interesse il miglior servizio di noleggio auto tramite accordi con le più importanti società di autonoleggio quali AVIS, HERTZ, SIXT, EUROPCAR, MAGGIORE.
Le spese relative al servizio di cui al presente articolo restano a carico dell'*Assicurato*.

29 CHE COSA NON È ASSICURATO

29.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione qualora il *Sinistro* sia conseguenza diretta di:
- Guerre, insurrezioni, occupazioni militari
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
- Atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*
- *Infortuni* derivanti dalla pratica di sport aerei in genere, partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore

30 LIMITI, *FRANCHIGIE* E\O *SCOPERTI*

30.1 LIMITI DI *INDENNIZZO*

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia Assistenza:

PRESTAZIONE ASSICURATA	LIMITE DI *INDENNIZZO*
Art. 28.2 Invio di un idraulico	€ 200 per *Sinistro*
Art. 28.3 Invio di un elettricista	€ 200 per *Sinistro*
Art. 28.4 Invio di un fabbro o di un falegname	€ 200 per *Sinistro*

31 CHE COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

31.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

Per poter usufruire delle prestazioni della presente garanzia l'*Assicurato* deve contattare le *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:
- Le proprie generalità
- Il numero di polizza
- Il tipo di assistenza richiesta
- Il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo

L'*Assicurato* deve inoltre:
- Fornire ogni informazione richiesta

- Sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla *Centrale Operativa*
- Produrre, se richiesta dalla *Centrale Operativa*, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

31.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. *Credemassicurazioni* non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

31.3 RESTITUZIONE DI BIGLIETTI DI VIAGGIO

Credemassicurazioni ha diritto di richiedere all'*Assicurato* o chi per esso l'eventuale biglietto di *Viaggio* non utilizzato, nel caso in cui la *Centrale Operativa* abbia provveduto al suo rientro.

CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE PROFESSIONISTA

Proposta di Assicurazione

Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA
e-mail

Estremi della proposta

numero proposta		polizza sostituita	convenzione	
Indice ISTAT	scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

Dati relativi allo studio professionale assicurato

ubicazione (indirizzo, CAP, comune e provincia)
descrizione attività

LA TUA PROTEZIONE

INCENDIO E COMPLEMENTARI FABBRICATO Garanzie: incendio e altri danni, eventi atmosferici, eventi socio - politici, danni da acqua condotta, ricerca del guasto e ripristino, fenomeno elettrico,danni indiretti, ricorso terzi incendio.	**prescelto**	somma assicurata fabbricato	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
INCENDIO E COMPLEMENTARI CONTENUTO Garanzie: incendio e altri danni, eventi atmosferici, eventi socio - politici, danni da acqua condotta, fenomeno elettrico, danni indiretti, ricorso terzi incendio.	**prescelto**	somma assicurata contenuto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
FURTO E COMPLEMENTARI Garanzie: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, portavalori, danni indiretti	**prescelto**	somma assicurata furto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
ELETTRONICA Garanzie: all risk apparecchiature elettroniche	**prescelto**	somma assicurata elettronica	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
CRISTALLI Garanzie: rottura lastre	**prescelto**	somma assicurata cristalli	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
DANNI A TERZI Garanzie: responsabilità civile verso terzi (R.C.T), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con estensione alle malattie professionali	**prescelto**	somma assicurata danni a terzi	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
ASSISTENZA	**prescelto**		premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo

note

Premio totale (l'imposta è maggiorata dell'1%, ad esclusione della garanzia Assistenza, per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive	==	==	==
Premio annuo			

firma Contraente

FAC - SIMILE

CREDEM CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE PROFESSIONISTA

Proposta di Assicurazione

Contraente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA
e-mail

Estremi della proposta

numero proposta		polizza sostituita		convenzione
Indice ISTAT	scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

☐ dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE PROFESSIONISTA tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente e comunque messi a disposizione sul sito internet dell'Intermediario o di Credemassicurazioni, dichiarando di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l'indicazione del proprio indirizzo mail già fornito ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo;

☐ non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE PROFESSIONISTA nei termini indicati al punto precedente. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione nei termini indicati al punto precedente.

firma Contraente

AVVERTENZA

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile. La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente alla Compagnia.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati "Allegato 3 - Informativa sul distributore", "Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo", "Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore" (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza)
- **di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08916XUE0723), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
- che il fabbricato è destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni
- che il fabbricato è destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

Il Contraente:

- **dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fi ni della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.**
- prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

FAC SIMILE

CREDEM | CREDEMASSICURAZIONI

PROTEZIONE PROFESSIONISTA

Proposta di Assicurazione

Contraente

se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo e codice fiscale; se Società/Ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA
e-mail

Estremi della proposta

numero proposta		polizza sostituita		convenzione
Indice ISTAT	scad. vincolo	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del contraente; art. 1.2 - Aggravamento del rischio; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Rischi non assicurabili; art. 3 - Efficacia dell'assicurazione; art.4.4 Cessazione dell'assicurazioni; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 5.2 - Indicizzazione del contratto; art. 7.1 - Controversie

SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI
PACCHETTO INCENDIO FABBRICATO ->art. 10 - Che cosa non è assicurato; art. 11 - Limiti, franchigie e\o scoperti;
PACCHETTO INCENDIO CONTENUTO ->art. 13 - Che cosa non è assicurato; art. 14 - Limiti, franchigie e\o scoperti;

SEZIONE FURTO E COMPLEMENTARI-> art. 16 - Che cosa non è assicurato; art. 17 - Limiti, franchigie e\o scoperti;

SEZIONE ELETTRONICA-> art. 19 - Che cosa non è assicurato; art. 20 - Limiti, franchigie e\o scoperti;

SEZIONE CRISTALLI-> art. 22 - Che cosa non è assicurato;

SEZIONE DANNI AI TERZI -> art. 25 - Che cosa non è assicurato; art. 26 - Limiti, franchigie e\o scoperti;

SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 27.1 - Obblighi in caso di sinistro;

SEZIONE ASSISTENZA -> art. 29 - Che cosa non è assicurato; art. 30 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 31.1 - Obblighi in caso di sinistro.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il premio, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario così come maggiormente dettagliato all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.

luogo e data	intermediario
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	

FAC - SIMILE

Ufficio delle Entrate Reggio Emilia CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.

Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Professionista: denunciamo un sinistro

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome

_____

Data di nascita ____/____/____ Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via _____n _____

Comune _____Cap _____Provincia _____

Telefono/Fax _____

E-mail _____

Denuncia

Data di accadimento ____/____/____ e breve descrizione della modalità:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**):

☐ **Incendio e complementari**

Indicare probabile casistica di polizza:

- o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- o Onda sonica determinata da aeromobili
- o Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- o Fumi, gas e vapori
- o Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- o Crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
- o Fenomeno elettrico al contenuto ed agli impianti al servizio del fabbricato
- o Spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento antincendio e tecnici a seguito di rottura accidentale
- o Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse
- o Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze
- o Danni da acqua verificatisi all'interno del fabbricato purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza di grandine e vento

---

…segue

☐ **Danni (Ricorso) a terzi da incendio**

- Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute

☐ **Garanzia Furto e Complementari**

Indicare probabile casistica di polizza:

- Furto a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi
- Rapina o Estorsione o scippo
- Guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti l'esercizio commerciale

☐ **Garanzia Cristalli**

- Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato e alle attrezzature dell'esercizio commerciale

☐ **Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
- Responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro
- Danni a terzi derivanti dalla qualità di proprietario del fabbricato relativo all'esercizio commerciale indicato in polizza
- Danni derivanti da fatti relativi alla conduzione dell'esercizio commerciale indicato nel modulo di polizza e allo svolgimento dell'attività riportata

Data ____/____/_____

Firma (leggibile) _____

Per la Sezione Assistenza

L' Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991
DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566
COMUNICANDO:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta

Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it

oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36